

1.

Indirizzi di politica
energetica e rapporti
istituzionali

Evoluzione della legislazione europea

Nell'anno appena trascorso l'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea è stata rivolta ancora una volta al completamento del mercato interno dell'energia entro il 2014, con l'obiettivo di renderlo pienamente integrato e interconnesso. A tale riguardo, sia il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni di giugno 2012, sia la Commissione, in apposita comunicazione del novembre 2012, hanno sollecitato gli Stati membri a dare attuazione quanto prima alle norme europee sul mercato interno dell'energia, a investire nelle infrastrutture energetiche, a promuovere l'efficienza energetica e a rafforzare la posizione dei consumatori anche attraverso la riduzione dei prezzi dell'energia, ancora alti, che minano la competitività dell'Unione europea.

Sotto il profilo legislativo, in coerenza con le indicazioni del Consiglio europeo di giugno 2012, in corso d'anno è stata adottata la direttiva in materia di efficienza energetica e all'inizio del 2013 il regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (vedi *infra*).

Sono inoltre degne di menzione la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione

in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, finalizzato a ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia e la decisione della Commissione per la creazione del Gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, teso a supportare la stessa in materia di sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione europea.

Nel 2012, la Commissione europea, con apposita comunicazione del 6 giugno 2012, ha proseguito la riflessione, già cominciata l'anno precedente, sulla necessità di istituire un quadro di riferimento per il settore delle energie rinnovabili che vada oltre l'orizzonte temporale del 2020, al fine di dare agli operatori e agli investitori del settore maggiore certezza anche in relazione alle loro decisioni di investimento in infrastrutture.

In coerenza con questa prospettiva, nella prima metà del 2013 la Commissione europea ha adottato il *Libro verde sul nuovo quadro al 2030 per le politiche dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici ed energia*, che si pone in continuità con le politiche e gli obiettivi fissati con il noto Pacchetto clima-energia con orizzonte al 2020. La consultazione inaugurata sui temi oggetto del *Libro verde* sarà completata entro luglio 2013.

Verso una nuova strategia energetica per l'Europa

In una logica di continuità rispetto al 2011, anche nell'anno appena trascorso le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno dedicato un'attenzione rilevante al tema del mercato interno dell'energia. Al riguardo, il Consiglio ha enfatizzato l'importanza di rispettare le tempistiche concordate per il completamento del mercato interno dell'energia entro il 2014, cui deve accompagnarsi l'impegno collettivo affinché nessuno Stato membro rimanga isolato dalle reti europee di distribuzione del gas e dell'energia elettrica dopo il 2015, al fine di promuovere la competitività, la crescita e l'occupazione in seno all'Unione europea.

Inoltre, il Consiglio ha sollecitato gli Stati membri ad attuare rapidamente, dopo la sua adozione formale, la direttiva sull'efficienza energetica, di cui si darà conto successivamente, avvalendosi appieno delle sue disposizioni allo scopo di sfruttare il notevole potenziale per la creazione di posti di lavoro in questo settore. Infine, ha invitato tutti i soggetti istituzionali coinvolti a raggiungere rapidamente un accordo sulla proposta relativa alle infrastrutture energetiche transeuropee.

Simili orientamenti sono stati, a loro volta, confermati dalle conclusioni del Consiglio europeo del 14-15 marzo 2013 che, oltre a ribadire l'importanza di completare il mercato interno e di sviluppare adeguate interconnessioni tra gli Stati membri dell'Unione europea per i motivi di cui sopra, hanno sottolineato, tra le priorità dell'Europa, la necessità di investimenti in moderne infrastrutture energetiche e la lotta contro i prezzi elevati dell'energia che ostacolano la competitività.

Comunicazione della Commissione europea in tema di strategie per fare funzionare il mercato interno dell'energia

Il 15 novembre 2012, con apposita comunicazione su come rendere efficace il mercato interno dell'energia, la Commissione europea ha invitato ancora una volta gli Stati membri a rispettare l'obiettivo del 2014 relativo al completamento del mercato unico dell'energia, accelerando il recepimento e l'attuazione dell'attuale normativa dell'Unione europea in materia. Ciò si rende infatti necessario affinché i consumatori (siano essi clienti domestici o imprese) possano beneficiare di tutti i vantaggi del mercato interno dell'energia, in particolare in termini di un approvvigionamento energetico sicuro a prezzi accessibili, che fino a oggi non sono stati pienamente conseguiti per il ritardato o il limitato adeguamento della legislazione nazionale a quella europea da parte di qualche Stato membro.

Alla luce della premessa di cui sopra, la Commissione ha pertanto individuato alcune aree prioritarie di intervento, in relazione alle quali intende intraprendere diverse iniziative.

La prima area concerne l'attuazione delle norme relative al mercato interno e all'applicazione delle regole di concorrenza. Considerata la persistente inerzia di alcuni Stati membri nel dare piena attuazione al Terzo pacchetto sul mercato dell'energia, la Commissione avvierà procedimenti di infrazione al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme europee. Inoltre, la Commissione si adopererà in particolare per garantire il rispetto delle regole di concorrenza e la parità di trattamento

¹ Il Terzo pacchetto energia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 14 agosto 2009, si compone di cinque misure normative: regolamento (CE) 713/2009 che istituisce l'ACER, direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE in materia di energia elettrica e gas naturale, nonché i regolamenti (CE) 714/2009 e (CE) 715/2009 in materia di accesso alle infrastrutture di trasmissione/trasporto.

per tutte le imprese presenti sul mercato, valutando, tra le altre cose, l'adeguatezza delle procedure di gara pubblica per le concessioni nel settore dell'energia e sollecitando le Autorità di regolamentazione e quelle della concorrenza a intervenire con decisione a tutela dei suddetti obiettivi.

La seconda area riguarda il rafforzamento della posizione dei consumatori. Sotto questo profilo, la Commissione intende assicurare che la legislazione nazionale dei vari Stati membri dia il dovuto rilievo ai diritti dei consumatori (per esempio il diritto di passare da un fornitore all'altro nel giro di tre settimane senza dover sostenere oneri finanziari), sanciti dalla legislazione dell'Unione europea, e che gli stessi siano rispettati da tutti gli attori del mercato. La Commissione intende anche promuovere lo sviluppo di sistemi di misurazione intelligenti, in grado di consentire ai consumatori di gestire i propri consumi in tempo reale e di controllare al meglio le proprie bollette energetiche. A tal fine, la Commissione invita le Autorità di regolamentazione nazionali a garantire una piena e corretta informazione del consumatore (con misure specifiche per le categorie più vulnerabili), impegnandosi dal canto suo alla creazione, entro la fine dell'anno in corso, di una piattaforma *on line* sui diritti dei consumatori.

Un'attenzione speciale sarà riservata alla tutela dei consumatori più vulnerabili, a favore dei quali la Commissione supporterà gli Stati membri fornendo loro orientamenti e agevolando lo scambio di *best practices*, nel definire che cosa si intenda per vulnerabilità del consumatore di energia e quali ne siano le cause.

Infine, la Commissione continuerà a promuovere sui mercati al dettaglio una formazione dei prezzi basata sul mercato, anche avviando procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri che mantengono vincoli tariffari non conformi alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea².

La terza area è relativa alla promozione di un mercato flessibile. In tale ambito, la Commissione darà priorità al rafforzamento dell'integrazione del mercato interno dell'energia. Secondo la Commissione è necessario sostenere la progressiva diffusione del meccanismo del *market coupling* tra gli Stati dell'Unione (la pratica è attualmente adottata da 17 Stati membri), in modo da eliminare i confini nazionali nel gioco di domanda e offerta, permettendo al flusso di energia elettrica di spostarsi in base a segnali di prezzo. Inoltre, è opportuno perseguire la convergenza

in termini economici tra i mercati dell'energia dei vari Stati membri. La Commissione e l'Agenzia europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) avranno anche il compito di elaborare iniziative regionali specifiche per ridurre le differenze infrastrutturali tra Stati membri.

La quarta area attiene al controllo dell'intervento pubblico sul mercato. La Commissione ha rinnovato il proprio impegno nel controllo dell'intervento pubblico sul mercato e delle distorsioni alla concorrenza al fine di garantire la corretta allocazione degli investimenti. A questo proposito, la Commissione ha enfatizzato che i programmi di incentivi dovrebbero rappresentare una misura residuale ispirata a criteri di proporzionalità. La Commissione sottolinea anche il rischio che l'adozione di meccanismi di regolazione delle capacità, se non congegnati bene, potrebbero rivelarsi controproducenti, aumentando la frammentazione del mercato interno e impedendo loro di fornire i giusti segnali di prezzo.

Di conseguenza, la stessa invita gli Stati membri a verificare, prima di introdurre meccanismi come quelli di cui sopra, se mancano investimenti a livello di generazione e a indagarne i motivi, privilegiando soluzioni transfrontaliere ai problemi eventualmente riscontrati. Infine, la Commissione intende proporre degli orientamenti sui regimi di sostegno alle energie rinnovabili in grado di migliorare l'efficienza del mercato interno. Sulla base di tale comunicazione la Commissione ha proposto anche un Piano d'azione per l'Europa che prevede specifiche misure e azioni da adottare al fine di raggiungere, entro il 2014, l'obiettivo di creare un mercato interno dell'energia che sia efficiente e concorrenziale. Tra gli obiettivi principali del Piano d'azione si ricordano in particolare:

- l'applicazione rigorosa delle norme sul mercato interno dell'energia e sulla concorrenza;
- l'emancipazione e il maggiore sostegno al consumatore attraverso ulteriori iniziative di coinvolgimento, informazione e motivazione dello stesso, nonché assistenza mirata alla clientela vulnerabile;
- la graduale preparazione al futuro dei sistemi energetici dell'Unione europea attraverso l'adozione e l'applicazione dei Codici di rete europei (vedi *infra*), l'adozione del Pacchetto

² La Corte di giustizia europea ha indicato nella nota sentenza Cause C-265/08 *Federutility e altri*/Autorità i criteri che rendono compatibile l'intervento statale nella formazione dei prezzi al dettaglio con la normativa dell'Unione europea.

infrastrutture energetiche e l'elaborazione di Piani d'azione nazionali per la diffusione rapida delle reti intelligenti.

Direttiva in materia di efficienza energetica

Nell'anno appena trascorso il tema dell'efficienza energetica è rimasto al centro del dibattito istituzionale europeo, come anche confermato dai ripetuti richiami sul tema effettuati dalla comunicazione sul mercato interno di cui al paragrafo precedente. L'efficienza energetica è ivi citata, non soltanto come obiettivo da perseguire nella produzione e nell'impiego dell'energia in coerenza con l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico dell'Unione europea entro il 2020 (vedi Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 e Consiglio energia del 10 giugno 2011), ma anche come strumento per ottimizzare i costi in bolletta del consumatore finale.

In questo quadro si inserisce la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, approvata dal Consiglio il 4 ottobre 2012 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2012.

La direttiva (di cui si era già dato conto nella *Relazione Annuale* 2012) stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione europea al fine di raggiungere gli obiettivi del 20% di riduzione delle emissioni di CO₂ entro il 2020.

In particolare, il nuovo strumento legislativo impone agli Stati membri di fissare obiettivi indicativi nazionali per il 2020 e introduce misure giuridicamente vincolanti per favorire un uso più efficiente dell'energia in tutte le fasi della catena energetica, dalla trasformazione alla distribuzione per il consumo finale. Entro il 5 giugno 2014, gli Stati membri dell'Unione europea dovranno recepire la maggior parte delle disposizioni della direttiva e avviare la fase di attuazione.

Ai sensi della direttiva, ad aprile 2013 gli Stati membri dovranno presentare i loro programmi nazionali e quantificare l'obiettivo di riduzione del consumo energetico che intendono raggiungere, cui farà seguito, in un secondo momento, la valutazione *ad hoc* della Commissione. La Commissione, qualora dovesse ritenere che i Piani nazionali per l'efficienza energetica non siano adeguati al raggiungimento dell'obiettivo del 20%, potrà aggiungere ulteriori

misure vincolanti nel piano dello Stato membro interessato. Qualora quest'ultimo non dovesse rispettare tali misure addizionali, la Commissione proporrà specifici obiettivi vincolanti. Gli effettivi risparmi saranno calcolati a partire dal 2014, cui farà seguito una nuova revisione nel 2016. Un ruolo chiave nel conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico è attribuito alla riqualificazione di edifici pubblici: dall'1 gennaio 2014 il 3% della superficie degli edifici pubblici riscaldati e/o raffreddati dovrà essere ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'art. 4 della direttiva *Edifici a energia quasi zero*. I piani di efficienza energetica riguarderanno anche tutti gli enti impegnati nell'edilizia sociale. Inoltre, lo Stato e gli enti locali dovranno acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica.

In più, gli Stati dovranno:

- introdurre uno schema di riduzione dei consumi energetici finali, ponendo in capo ai distributori di energia (elettricità e gas naturale) obiettivi annuali di riduzione pari all'1,5% delle vendite annuali;
- promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di *audit* energetici di elevata qualità svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e accreditati o eseguiti e sorvegliati da Autorità indipendenti. Le piccole e medie imprese (PMI) sono escluse dall'obbligo di eseguire *audit* energetici a differenza dalle grandi imprese;
- incentivare la diffusione a prezzi accessibili di contatori intelligenti in grado di misurare il consumo effettivo e di fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso;
- valutare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, oltre che promuovere l'uso di questi sistemi;
- mettere a punto regimi di certificazione, accreditamento e qualificazione e renderli disponibili per i fornitori di servizi e di *audit* energetici;
- istituire strumenti finanziari o agevolare il ricorso a quelli esistenti per il miglioramento dell'efficienza energetica e facilitare gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Sarà invece facoltativa l'istituzione di un Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

3 L'obiettivo dell'1,5% potrà essere ottenuto anche attraverso il ricorso a "misure flessibili", grazie alle quali non si può però raggiungere più del 25% dell'obiettivo.

Decisione della Commissione per la creazione del Gruppo di coordinamento per l'energia elettrica

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce, tra gli obiettivi dell'Unione europea, di garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, di promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e l'interconnessione delle reti energetiche in uno spirito di solidarietà.

A fronte dell'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono emerse nuove sfide per il mercato interno dell'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la stabilità della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento. Di conseguenza, un maggiore coordinamento tra Stati membri, altre parti interessate e Commissione in merito alle misure d'intervento sul mercato interno dell'energia elettrica risulta essenziale per riuscire a integrare i mercati europei del settore e mantenere un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con apposita decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha ritenuto opportuno istituire il Gruppo di coordinamento per l'energia elettrica a valle di numerose consultazioni con i rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati membri, dei regolatori nazionali dell'energia, della Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (REGST) e dell'ACER; ciò al fine di scambiare opinioni e contribuire alla riflessione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, compresa la stabilità della rete e l'adeguatezza delle capacità di generazione.

Il Gruppo, composto dai rappresentanti delle Autorità degli Stati membri, in particolare dei ministeri competenti dell'energia, delle Autorità nazionali di regolamentazione dell'energia, dell'ACER e della REGST, ha un ruolo consultivo nei confronti della Commissione. Esso, oltre a servire da piattaforma per lo scambio di informazioni e per il coordinamento delle misure d'intervento nel settore dell'energia elettrica che hanno un impatto transfrontaliero, per lo scambio di esperienze, *best practices* e competenze specialistiche, assiste la Commissione nel definire le proprie iniziative. Inoltre, esso agevola la cooperazione in tema di sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, compresa l'adeguatezza delle capacità di generazione e la stabilità della rete transfrontaliera.

In particolare, il Gruppo:

- scambia informazioni sulle decisioni inerenti alla generazione e alla trasmissione di energia elettrica e alle relative conseguenze potenziali sugli scambi transfrontalieri e sulla stabilità della rete;
- discute gli aspetti problematici per la stabilità della rete e per l'adeguatezza delle capacità di generazione al fine di pervenire a soluzioni coordinate in linea con il mercato interno dell'energia;
- esamina le prospettive sull'adeguatezza della capacità riportate in apposite relazioni redatte a scadenze regolari dalla REGST dell'energia elettrica, in particolare laddove tali relazioni indichino un potenziale rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento;
- promuove lo scambio di informazioni, la prevenzione e il coordinamento degli interventi in caso di emergenza sia all'interno dell'Unione sia con i paesi terzi.

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia

Il 4 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia. Tale meccanismo rappresenta un grande passo avanti sotto il profilo della trasparenza in merito sia ad accordi intergovernativi tra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia - contribuendo a garantire una maggiore coerenza nell'approccio seguito dagli Stati membri al momento di sottoscrivere tali accordi - sia alla conformità con il diritto dell'Unione del contenuto degli stessi.

In sintesi, la decisione prevede che entro il 17 febbraio 2013 gli Stati membri sottopongano alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti con paesi terzi e che la stessa comunichi agli Stati membri interessati, entro nove mesi dalla trasmissione di tali accordi, se siano emersi dei dubbi circa la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi al suo vaglio, con particolare

riferimento al diritto della concorrenza, e con la normativa dell'Unione sul mercato interno dell'energia. Gli accordi sottoposti alla Commissione saranno resi disponibili agli altri Stati membri nel rispetto delle informazioni riservate in essi contenute.

La presente decisione consente anche agli Stati membri di chiedere assistenza alla Commissione nell'ambito dei negoziati di accordi intergovernativi con paesi terzi e prevede che, su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione possa partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice, al fine di fornire opportuna consulenza su come evitare eventuali incompatibilità tra l'accordo intergovernativo e il diritto dell'Unione.

Infine, la decisione offre la possibilità agli Stati membri di chiedere alla Commissione una valutazione della compatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica dello stesso con il diritto dell'Unione prima della chiusura dei negoziati, qualora gli stessi non siano riusciti a raggiungere una conclusione definitiva in merito. La Commissione ha a sua volta a disposizione quattro settimane dalla data di ricevimento del progetto di accordo o di modifica per informare lo Stato interessato di ogni eventuale dubbio e dieci settimane a partire dallo stesso termine per esprimere il suo parere finale.

Entro l'1 gennaio 2016 la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Dopo la presentazione della prima relazione, la stessa riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle informazioni ricevute ogni tre anni.

Regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee

Lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle infrastrutture transeuropee sono elementi essenziali per raggiungere gli obiettivi che l'Unione europea si è data, in termini di competitività, sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nonché per assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia.

Il regolamento (CE) 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento sulle infrastrutture energetiche) assume un ruolo di "strumento principe" per perseguire i citati obiettivi, individuando procedure volte a favorire una maggiore flessibilità e l'effettiva integrazione dei

sistemi energetici dei diversi Stati membri dell'Unione europea, sia attraverso lo sviluppo di nuove infrastrutture, sia tramite il potenziamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti.

In tal senso, il regolamento sulle infrastrutture energetiche è una delle priorità stabilite nel quadro del mercato unico e contiene misure per stimolare l'economia europea e creare posti di lavoro. Lo stesso infatti, oltre a rispondere all'obiettivo di evitare che dopo il 2015 ci siano ancora Stati membri isolati dal sistema delle reti europee del gas e dell'elettricità (come ricordato dal Consiglio nelle sue conclusioni di giugno 2012), contribuirà a raggiungere l'ambizioso target di riduzione delle emissioni entro il 2020.

In primo luogo, il regolamento individua dodici priorità strategiche (definite anche "corridoi prioritari") relative alle infrastrutture energetiche transeuropee (vedi la *Relazione Annuale* 2012), di cui ben cinque di particolare rilevanza per l'Italia, oltre ad aree tematiche di interesse per tutti i paesi (sviluppo di reti intelligenti, autostrade elettriche e rete transfrontaliera per il trasporto di CO₂).

Per quanto riguarda il settore elettrico, si tratta innanzi tutto dello sviluppo delle interconnessioni con i paesi terzi mediterranei (*NSI West Electricity*), che potranno consentire, tra l'altro, il pieno sfruttamento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili nel Nordafrica, e dello sviluppo delle interconnessioni e delle linee interne nelle direzioni Nord-Sud ed Est-Ovest dell'Europa orientale (*NSI East Electricity*), Regione anch'essa particolarmente interessata allo sviluppo delle rinnovabili.

Con riferimento al settore gas, i corridoi di interesse per l'Italia (*NSI West Gas*, *NSI East Gas* e *Southern Gas Corridor*) consentono un'ulteriore diversificazione di approvvigionamento, prevedendo altresì l'accesso alle nuove produzioni ubicate nel bacino del Mar Caspio. Tra le iniziative del *Southern Gas Corridor* rientrano i gasdotti IGI (collegamento Italia-Grecia) e TAP (collegamento Italia-Albania).

A fronte delle dodici priorità definite dalla Commissione, dovranno essere individuati i progetti di interesse comune (PIC). La Commissione adotterà la prima lista di progetti di interesse unionale entro il 30 settembre 2013. Tale elenco è redatto dalla Commissione sulla base di una proposta formulata da gruppi di lavoro (denominati "gruppi regionali"), previo parere dell'ACER. In seguito, l'elenco sarà stilato ogni due anni sulla base degli elenchi regionali. Sei mesi dopo l'adozione dell'elenco dell'Unione, la Commissione istituirà una piattaforma per la trasparenza

delle infrastrutture per il grande pubblico - accessibile anche via Internet - contenente informazioni sui PIC. Entro il 2017, la Commissione pubblicherà una relazione sull'attuazione dei PIC.

In secondo luogo, il regolamento prevede delle tempistiche molto strette per l'espletamento di alcuni adempimenti e la contestuale previsione di poteri sostitutivi in capo a soggetti terzi. È il caso, per esempio, dell'approvazione dei progetti di investimento presentati in esecuzione di un PIC.

Le Autorità nazionali di regolazione hanno sei mesi di tempo per trovare un accordo sulla ripartizione dei costi tra i paesi interessati dall'infrastruttura e decidere in merito alla richiesta di approvazione. In caso di mancato accordo, ACER decide sulla richiesta di investimento, nonché sulla ripartizione dei costi e sul modo in cui gli stessi verranno trasferiti in tariffa.

Anche in ordine al processo di autorizzazione dei progetti,

la proposta di regolamento prevede un suo efficientamento, indicando un tempo massimo di tre anni, coerente con l'esigenza di un adeguato sviluppo infrastrutturale e di certezza per gli investitori.

Inoltre, il regolamento stabilisce le norme per una possibile ripartizione transfrontaliera dei costi di costruzione dei PIC sulla base di una metodologia di analisi costi-benefici che comporta l'allocazione dei costi tra i paesi in ragione dei benefici generati per il paese dallo specifico investimento. Tale metodologia sarà pubblicata dalle associazioni dei gestori dei sistemi di trasporto (ENTSOs) entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e dovrà, a sua volta, essere approvata da ACER. Infine, il regolamento contiene anche disposizioni in materia di finanziamento dei progetti, nel quadro del *Connecting Europe Facility*, uno strumento attinente al prossimo quadro finanziario pluriennale (2014 -2020).

Politiche europee per l'energia e l'ambiente al 2020 e al 2050

Con la comunicazione del 6 giugno 2012, la Commissione ha sottolineato la necessità di istituire un quadro di riferimento per il settore delle energie rinnovabili che vada oltre gli obiettivi e le misure fissate fino al 2020 (ovvero, raggiungere una quota del 20% di energie rinnovabili entro il 2020), al fine di dare agli operatori e agli investitori del settore una prospettiva di più lungo periodo.

Questa necessità viene contestualizzata dalla Commissione in un'ottica più ampia, facendo riferimento alle proiezioni della *Energy Roadmap 2050*⁴ (della quale si è dato conto nella *Relazione Annuale 2012*) in merito alla costruzione di un sistema energetico *low carbon*. La *Roadmap* evidenzia come, senza interventi programmatici che vadano oltre il 2020, la crescita delle fonti rinnovabili subirebbe un forte rallentamento successivamente

a quella data (dal 6% annuo del 2010-2020, all'1% annuo tra il 2020 e il 2050), da cui risulterebbe un'importante frenata di tutta l'industria e dell'intero indotto legato al settore. La tempestiva istituzione di un regime post 2020 porterebbe invece a un clima di maggiore certezza per gli investitori, fornendo continuità e stabilità al mercato e favorendo gli investimenti, anche infrastrutturali, necessari.

La Commissione individua pertanto quattro principali aree di intervento, alle quali corrisponderanno azioni mirate da parte della stessa, ovvero:

- sviluppo del mercato interno dell'energia e integrazione delle fonti rinnovabili in un mercato dell'Unione;
- regimi di sostegno, che devono supportare l'innovazione, la

⁴ *Tabella di marcia per l'energia 2050*, Commissione europea, 15 dicembre 2011.